

7
COMUNE DI MODOLO
22 LUG. 2014
21.08.2014 di n. 230
Ateneo Comunale

J. Pires



ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 31 DEL 16.07.2014

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Materie escluse dall'ambito di applicazione
- Art. 5 – Soggetti beneficiari
- Art. 6 – Criteri per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini
- Art. 7 – Richiesta e concessione di contributi
- Art. 8 – Richiesta e concessione di vantaggi economici
- Art. 9 – Richiesta e concessione del patrocinio
- Art. 10 – Obblighi dei soggetti beneficiari
- Art. 11 – Promozione e divulgazione delle forme di sostegno
- Art. 12 – Rendicontazione
- Art. 13 – Controlli
- Art. 14 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione
- Art. 15 – Norme finali

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

ART. 2 – FINALITÀ

Il Comune di Modolo, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 267/2000.

Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) patrocinio: l'adesione simbolica del Comune di Modolo ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il Paese e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite senza assunzione di alcun onere per il Comune;
- b) vantaggio economico: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di coorganizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sottoforma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
- c) contributo: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118 della Costituzione.

ART. 4 – MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
- b) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;
- c) contributi e vantaggi economici concessi ad associazioni e soggetti senza scopo di lucro a sostegno della loro attività ordinaria e continuativa;
- d) contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da disposizioni legislative o di regolamento;
- e) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area della assistenza sociale.

ART. 5 – SOGGETTI BENEFICIARI

Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:

- a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001;

- b) le persone residenti, o normalmente presenti, nel Comune di Modolo qualora l'attività delle stesse sia volta al conseguimento delle finalità previste dal presente Regolamento ovvero sia all'espletamento di attività in favore della popolazione del Comune di Modolo;
- c) le persone occasionalmente presenti nel Comune di Modolo qualora l'attività delle stesse sia volta al conseguimento delle finalità previste dal presente Regolamento ovvero sia all'espletamento di attività in favore della popolazione del Comune di Modolo;
- d) gli enti pubblici purchè le attività da essi svolte si esplicino a beneficio della popolazione del Comune di Modolo;
- e) gli enti privati, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato – dotati di personalità giuridica – che esercitano la loro attività prevalentemente a favore della popolazione del Comune di Modolo;
- f) le associazioni non riconosciute e i comitati che svolgono attività ovvero effettuano iniziative a vantaggio della popolazione del Comune di Modolo. La costituzione di tali soggetti deve risultare da idoneo atto approvato in data precedente (almeno 6 mesi) la richiesta dell'intervento.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di contributi e vantaggi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio, il vantaggio economico e il contributo possono essere concessi a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.

Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di dirigente o di posizione organizzativa nel Comune di Modolo o le ha svolte negli ultimi tre anni.

Non è consentita, altresì, l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscono sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.

ART. 6 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI

I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", purchè esse:

- a) non siano in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
- b) offrano un contributo significativo a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale e del suo territorio;
- c) non abbiano scopo di lucro;
- d) siano realizzate nel territorio del Comune di Modolo.

In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, il bando di cui al successivo articolo 7 può prevedere ulteriori criteri di valutazione che si rendono necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

ART. 7 – RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.

Ogni anno, il Comune individua e pubblicizza, attraverso appositi bandi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo, con indicazione del preventivo dell'iniziativa.

E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, previo reperimento delle relative risorse, che non possono essere fatte gravare sugli stanziamenti di cui al comma 1, e per iniziative di particolare rilievo per significatività dell'apporto alla crescita e valorizzazione della comunità locale, di prendere in considerazione domande di contributo presentate nelle more della pubblicazione dell'apposito bando o fuori dai termini fissati dal bando stesso e comunque entro un congruo termine (normalmente almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa), laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente. L'atto di concessione deve evidenziare, in ogni caso, il rispetto di quanto specificato al successivo comma 6.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria e proposta motivata del Responsabile di Settore competente. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente Regolamento;
- b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e non può comunque essere superiore al 50% dell'ammontare delle spese suddette.

Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.

ART. 8 – RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Le domande di vantaggio economico devono essere formulate entro un congruo termine (normalmente almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa). Dalla domanda devono risultare – oltre i dati identificativi del soggetto richiedente – le finalità perseguite dallo stesso ovvero la rilevanza per la popolazione del Comune di Modolo dell'evento che si intende organizzare.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza dei suddetti elementi. Ove essi manchino anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento al precedente art. 7, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 4.

Il vantaggio economico è concesso con determinazione del Responsabile di Settore competente, su istruttoria e proposta motivata del responsabile di procedimento competente e previo assenso scritto del Sindaco. La determinazione deve evidenziare:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente Regolamento;
- b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;

- c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

Nel caso di concessione di vantaggi economici e di contributo per la medesima iniziativa, si applica il limite come fissato al precedente art. 7, comma 8.

ART. 9 – RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Le domande di patrocinio devono essere presentate entro un congruo termine. Dalla domanda devono risultare – oltre i dati identificativi del soggetto richiedente – le finalità perseguite dallo stesso ovvero la rilevanza per la popolazione del Comune di Modolo dell'evento rispetto al quale il patrocinio viene richiesto.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza dei suddetti elementi. Ove essi manchino anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo, si applicano le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo di cui al precedente art. 7.

In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza degli elementi indicati al comma 1. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

Il patrocinio è concesso con lettera della Giunta su istruttoria del Responsabile di Settore competente per materia o, nei casi dubbi, individuato dalla Giunta.

L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.

Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.

ART. 10 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

- a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
- b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità sono a carico del soggetto beneficiario;
- c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
- d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la

raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;

- e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

ART. 11 – PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicazione delle iniziative attraverso la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Modolo*" o "*con il contributo del Comune di Modolo*".

Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Modolo per la preventiva visione e approvazione.

La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Modolo limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

ART. 12 – RENDICONTAZIONE

Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione giustificativa. In particolare, sarà cura del soggetto beneficiario, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, presentare all'Amministrazione analitico rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi e – qualora sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza – la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.

La mancata presentazione della predetta documentazione comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione, per il successivo anno, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente Regolamento.

Qualora il Comune di Modolo risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

ART. 13 – CONTROLLI

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del d.P.R. 445/2000 sia nel corso dell'iniziativa.

Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di Modolo, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 14 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Sono a carico del Responsabile di Settore competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

ART. 15 – NORME FINALI

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni disposizione non compatibile con la presente disciplina.